

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 87/71

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GIACOMO SINTINI"

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1. Denominazione e riferimenti normativi.

E' costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "GIACOMO SINTINI", disciplinata dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche, dalle norme di cui al Titolo II, Capo III, art 36 e seguenti del Codice civile, dal seguente Statuto e, per quanto dallo stesso non previsto, dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Articolo 2. Sede e durata.

L' Associazione "Giacomo Sintini" ha sede in Perugia, Via Pedini n. 24, ed ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede sociale non comporta la necessità di provvedere alla modifica del presente Statuto.

Articolo 3. Finalità.

L'Associazione "Giacomo Sintini" non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento in via esclusiva delle seguenti finalità istituzionali:

1) Raccolta fondi da destinare al finanziamento di attività e ricerche compiute in campo sanitario e, in particolare, nel settore dell'ematologia.

La finalità di raccolta dei fondi sarà perseguita anche mediante l'organizzazione (o la collaborazione con enti pubbli-

	ci e privati nell'organizzazione) di cene, manifestazioni	
	sportive, rassegne, spettacoli, concerti, convegni, ovvero	
	anche mediante la partecipazione a tali eventi con stand del-	
	l'Associazione.	
	2) Progressiva diffusione della propria attività, anche me-	
	diante l'utilizzo di pubblicità, siti internet, pagine web su	
	social network e pubblicazioni.	
	TITOLO II - SOCI	
	Articolo 4. Categorie di soci.	
	I soci dell'Associazione "Giacomo Sintini" si distinguono in:	
	- Soci fondatori	
	- Soci ordinari	
	Sono soci fondatori i firmatari del presente atto ovvero co-	
	loro cui venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Di-	
	rettivo all'unanimità.	
	Sono soci ordinari coloro che divengono membri dell'Associa-	
	zione a seguito del positivo esperimento della procedura di	
	ammissione prevista dall'art. 5 dello Statuto.	
	Articolo 5. Acquisto e perdita della qualità di socio.	
	Possono divenire membri dell'Associazione le donne e gli uo-	
	mini che, nel condividere le finalità del presente Statuto,	
	intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associa-	
	zione volte al raggiungimento delle stesse.	
	La qualità di socio si acquisisce mediante ammissione delibe-	
	rata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato.	

	La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere a pena	
	di inammissibilità le generalità dell'interessato, i motivi	
	che ne costituiscono il fondamento ed una dichiarazione di a-	
	desione ai principi ed alle finalità proprie dell'Associazio-	
	ne, nonchè indicare i giorni ed orari in cui il candidato of-	
	fre la propria disponibilità per la partecipazione alle atti-	
	vità associative.	
	Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del socio al-	
	l'unanimità, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della	
	domanda, valutando la motivazione personale espressa dal can-	
	didato nel perseguire i fini dell'Associazione e la compati-	
	bilità della disponibilità offerta con le esigenze sociali.	
	L'Associazione si impegna a trattare i dati personali del ri-	
	chiedente in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	196/2003.	
	Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota asso-	
	ciativa è intrasmissibile.	
	La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione.	
	L'efficacia delle dimissioni del socio è differita a 30 gior-	
	ni dalla data di presentazione delle stesse. La presentazione	
	delle dimissioni non esonera il socio dal versamento della	
	quota associativa per l'anno in corso.	
	L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo	
	nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4, dello Statu-	
	to. In caso di esclusione l'interessato può presentare ricor-	

	so all'Assemblea entro 30 giorni dalla decisione del Consi-	
	glio, ottenendo una pronuncia definitiva. L'Assemblea confer-	
	ma ovvero annulla il provvedimento di esclusione.	
	Articolo 6. Diritti e doveri dei Soci.	
	I soci hanno il diritto di:	
	- Ricevere la tessera sociale, rinnovata ogni anno nel caso	
	di mantenimento dello <i>status</i> ;	
	- Partecipare liberamente alle iniziative patrocinate dal-	
	l'Associazione;	
	- Usufruire delle strutture, dei servizi e dei beni comuni;	
	- Elettorato attivo e passivo, purchè maggiorenni.	
	I soci hanno il dovere di:	
	- Rispettare lo statuto e le delibere degli Organi associati-	
	vi;	
	- Mantenere un rapporto di concordia e solidarietà con gli	
	altri soci;	
	- Corrispondere la quota sociale annua, determinata dal Con-	
	siglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno.	
	La violazione dei predetti doveri comporta, in proporzione	
	della gravità del fatto e della condotta pregressa del viola-	
	tore, l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni:	
	- Richiamo;	
	- Diffida;	
	- Esclusione.	
	È sempre applicata la sanzione dell'esclusione nel caso di	

	irrogazione di tre diffide ovvero di mancato pagamento della	
	quota sociale annua nel termine indicato dal comma 2.	
	L'irrogazione delle sanzioni è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo.	
	L'interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro 30	
	giorni dalla decisione del Consiglio, ottenendo una pronuncia	
	definitiva. L'Assemblea annulla, conferma o riforma i provve-	
	dimenti di irrogazione delle sanzioni impugnati dall'interes-	
	sato.	
	TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 7. Organi.	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- L'Assemblea dei soci;	
	- Il Consiglio Direttivo;	
	- Il Presidente;	
	- Il Segretario.	
	Articolo 8. Assemblea.	
	L'Assemblea è composta da tutti gli associati che siano tali	
	al momento della convocazione. Essa è ordinaria e straordina-	
	ria.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno	
	dal Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea straordinaria è convocata ove necessario su ini-	
	ziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata pre-	
	sentata dalla maggioranza assoluta degli associati.	

	La convocazione viene effettuata con avviso inviato presso i	
	domicili dei singoli associati ovvero mediante posta elettro-	
	nica, o comunque con strumenti che consentano una effettiva e	
	tempestiva conoscenza.	
	Articolo 9. Competenze dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:	
	- Elege i membri del Consiglio Direttivo;	
	- Delibera sulla revoca del Consiglio Direttivo;	
	- Approva le linee generali del programma di attività per	
	l'anno sociale;	
	- Approva il rendiconto economico e finanziario;	
	- Approva il proprio regolamento interno;	
	- Delibera sui ricorsi presentati a norma del presente Statu-	
	to;	
	- Delibera sul versamento di contributi straordinari da parte	
	degli associati;	
	- Delibera sulle altre questioni che attengono alla gestione	
	sociale.	
	L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:	
	- Delibera sulle modifiche dello Statuto;	
	- Delibera sulla trasformazione dell'Associazione;	
	- Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associa-	
	zione.	
	L'Assemblea viene presieduta dal Presidente, il quale nomina	
	un segretario verbalizzante. Il verbale è, poi, sottoscritto	

da quest'ultimo e dal Presidente.

Articolo 10. Quorum costitutivo e deliberativo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita validamente ove sia presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita validamente a prescindere dal numero dei soci presenti.

In entrambi i casi l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro associato. La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Le votazioni avvengono per scrutinio palese, salvo che un quinto dei presenti richieda di procedere a scrutinio segreto. Si fa applicazione del principio del voto singolo per ogni socio.

	Delle delibere assembleari deve darsi pubblicità mediante de-	
	posito del verbale in sede per i successivi 15 giorni.	
	Articolo 11. Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque o sette	
	consiglieri.	
	I componenti del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea or-	
	dinaria fra i soci. Ai soci fondatori è riservata la maggio-	
	ranza dei posti da consigliere.	
	Il numero dei consiglieri da eleggere viene scelto con deli-	
	bera dell'Assemblea ordinaria prima di procedere all'elezione.	
	Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed ogni	
	membro è rieleggibile. In caso di dimissioni od esclusione di	
	un componente del Consiglio, il nuovo membro viene cooptato	
	dai membri in carica e mantiene il suo ruolo fino al rinnovo	
	del Consiglio.	
	Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presiden-	
	te, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.	
	Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono	
	la Presidenza.	
	Articolo 12. Funzionamento e poteri del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce liberamente con la presen-	
	za necessaria della maggioranza dei componenti e del Presi-	
	dente.	
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Delle delibere	
	è redatto verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale ri-	

	mane depositato nella sede sociale per i 10 giorni successivi	
	alla delibera.	
	Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dotato di poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione.	
	In particolare il Consiglio Direttivo svolge i seguenti com-	
	piti:	
	- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Sta-	
	tuto sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea	
	dei soci;	
	- Cura l'esecuzione delle delibere assembleari;	
	- Redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- Partecipa alla stipula degli atti e dei contratti inerenti	
	all'attività sociale;	
	- Accetta donazioni e lasciti;	
	- Delibera circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;	
	- Stabilisce i rimborsi agli associati;	
	- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le	
	modalità di versamento;	
	- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla	
	gestione sociale.	
	Articolo 13. Presidente.	
	Il Presidente, scelto fra i soci fondatori, è legale rappre-	
	sentante dell'Associazione ed ha poteri di firma delegabili	
	per singoli atti o per categorie di atti, mediante il rila-	

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.

Articolo 16. Fondo comune.

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo appartenenti all'Associazione e dagli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti e reinvestiti per le attività istituzionali.

Costituiscono, inoltre, entrate dell'Associazione, confluendo nel Fondo comune:

- Quote associative annuali e contributi straordinari dei soci;
- Donazioni, lasciti, erogazioni, liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende e persone fisiche;
- Contributi dello Stato, di Enti sovranazionali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, anche per lo svolgimento convenzionato od in regime di accreditamento di attività aventi finalità di promozione e sociale esercitate conformemente ai fini istituzionali;
- Proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed eventi;
- Proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Rimborsi;
- Ogni altro tipo di entrate.

	Articolo 17. Rapporti patrimoniali con i soci.	
	Le quote associative annuali ed i contributi straordinari non	
	sono rimborsabili, né in alcun modo trasmissibili.	
	È fatto assoluto divieto di distribuire tra gli associati,	
	anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,	
	salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte	
	per legge.	
	Ai componenti del Consiglio Direttivo ed a tutti i soci che	
	svolgono mansioni in favore, in nome e per conto dell'Asso-	
	ciatione, viene riconosciuto un rimborso spese per l'espleta-	
	mento del mandato.	
	L'Assemblea può decidere di riconoscere compensi per lo svol-	
	gimento di particolari incarichi.	
	Articolo 18. Rendiconto economico e finanziario.	
	L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Il rediconto economico e finanziario viene redatto dal Consi-	
	glio Direttivo ed in particolare entro il 31 marzo di ciascun	
	anno finanziario il Consiglio Direttivo viene convocato per	
	la predisposizione del rendiconto economico e finanziario	
	dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.	
	A fini di consultazione, il rendiconto da approvare è deposi-	
	tato nella sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti la	

	seduta dell'Assemblea ed il rendiconto approvato viene depo-	
	sitato nel medesimo luogo nei 15 giorni successivi alla deli-	
	bera.	
	TITOLO V - VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE	
	Articolo 19. Modifiche dello Statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del pre-	
	sente Statuto	
	Articolo 20. Trasformazione dell'Ente.	
	La trasformazione dell'Ente è disciplinata dalle norme del	
	codice civile, quando viene disposta dall'Assemblea straordi-	
	naria con la maggioranza indicata nell'art. 10, comma 3, del-	
	lo Statuto.	
	Articolo 21. Scioglimento dell'Associazione.	
	Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'As-	
	semblea straordinaria con la maggioranza indicata nell'art.	
	10, comma 3, dello Statuto.	
	In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di	
	uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone l'even-	
	tuale compenso e delibera sulla devoluzione del patrimonio	
	residuo, dedotte le passività.	
	Il patrimonio residuo viene devoluto ad Enti riconosciuti o	
	non riconosciuti che perseguono fini analoghi a quelli isti-	
	tuzionali dell'Associazione "Giacomo Sintini", scelti dal-	
	l'Assemblea straordinaria, salvo che la legge imponga una di-	
	versa destinazione.	

